



TASSA PAGATA
 Convenzione Agenzia delle Entrate
 Anno 2008

Ufficio di AGENZIA
 delle ENTRATE
 DIREZIONE PROV. II di MILANO
 Via Ugo Bassi, 4/B - 20159 Milano

N. 1906302308/2013
 cronologico del notificatore

FIRMA

SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: la presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente può essere consegnata a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone suindicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: la presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.



33

A CARANGA VITO

VIA TERRAZZANO 85

20017 RHO

PLI



26/03/13

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI
VIA UGO BASSI 4/B - 20159 MILANO
(codice dell'ufficio T9D)
Numero dell'atto : T9D013C04108

Al Signor LAVANGA VITO
nato a SCAMPITELLA (AV) il 16/05/1957
con domicilio fiscale in VIA TERRAZZANO 85,
20017 - RHO (MI)

Prot. N. 2013/271482

AREA PF_ENC - TEAM 3C



DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E16I493K

LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI
A V V I S A

Il Signor LAVANGA VITO
nato a SCAMPITELLA (AV) il 16/05/1957
codice fiscale LVNVTI57E16I493K , titolare della partita i.v.a. 03659520963

Di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno 2002.

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti,
riguarda :

- Imposta sul reddito delle persone fisiche
- Imposta sostitutiva

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto
ed analiticamente motivate.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

* * * MOTIVAZIONI * * *

PREMESSO CHE

- In data 22.13.2012 è pervenuto a quest'Ufficio il Processo Verbale di Constatazione (PVC) redatto in data 01.03.2012 dalla Guardia di Finanza – COMPAGNIA DI RHO – Sezione Operativa;
- Attesa l'intervenuta rituale notifica del su citato PVC nei Suoi confronti nella medesima giornata della sua redazione (01.03.2012), il contenuto dello stesso viene in questa sede integralmente richiamato ad integrazione, in forma ed in sostanza, del presente Atto;
- Dall'analisi del PVC di cui sopra è emerso che Lei ha detenuto, relativamente alle annualità di imposta sottoposte a controllo, disponibilità finanziarie all'estero;
- La condotta attività di verifica ha portato i Militari procedenti alla formulazione in capo alla S.V., relativamente alle annualità di imposta oggetto di controllo, di appositi rilievi fiscalmente rilevanti, sia sotto il profilo formale in materia di monitoraggio fiscale (*violazione degli obblighi dichiarativi imposti dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 167/1990*), che sostanziale in materia di imposte sui redditi (*presunzione di fruttuosità ex art. 6 del D.L. 167/1990 e presunzione di redditi sottratti a tassazione ex art. 12 del D.L. 78/2009*); tutto ciò è afferente all'intervenuta constatazione, per le suddette annualità, di attività finanziarie e/o investimenti di natura finanziaria detenuti all'estero in espressa violazione degli obblighi dichiarativi imposti, dai su richiamati commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. 167/1990, in materia di monitoraggio fiscale;
- Con il presente atto, questo Ufficio procede, relativamente al periodo di imposta 2002, al recepimento delle sole violazioni sostanziali in materia di imposte dirette constatate a carico della S.V. nel corso della condotta attività di controllo, significando che le constatate violazioni formali in materia di monitoraggio hanno formato oggetto di recepimento con la separata adozione di apposito Atti di Contestazione, oggi in corso di notifica;

VALUTATO CHE

- Questo Ufficio, per quanto di propria competenza, ha proceduto ad un esame critico del contenuto recato dal richiamato PVC concludendo per ritenere fondati, in fatto ed in diritto, i rilievi sostanziali fiscalmente rilevanti in materia di imposte dirette, già sulla scorta delle argomentazioni addotte dagli stessi Militari Verbalizzanti;

CONSIDERATO CHE

- A) Presunzione di fruttuosità: nel periodo di imposta oggetto del presente atto, la S.V. ha detenuto attività finanziarie all'estero, omettendo di assoggettare ad imposizione fiscale i relativi redditi prodotti; nel corso della condotta attività di controllo, svoltasi in contraddittorio innanzi ai Militari operanti, non sono stati desunti analiticamente gli eventuali redditi maturati su detta disponibilità finanziaria; tuttavia, ai sensi dell'art. 6 (*"presunzione di fruttuosità"*) del D.L. 167/1990, questi si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta; in conformità a ciò, e come dettagliatamente motivato nella sottostante Segnalazione, per il periodo dallo 01.01.2002 al 31.12.2002, i redditi non dichiarati vengono presuntivamente determinati in euro 2.704,76 (così come scaturenti dall'applicazione del Tasso Ufficiale medio di sconto alla disponibilità sul conto);
- B) Presunzione di redditi sottratti a tassazione: l'art. 12, co. 2 del D.L. 78/2009 conv. in Legge 102/2009 prevede che gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute nei Paesi e territori a regime fiscale privilegiato di cui ai Decreti Ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001 (*ivi, compresa la Svizzera*), in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del D.L. 28/06/1990 n. 167 conv. in Legge 227/1990, si presumono costituite ai soli fini fiscali, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. Tale articolo ha natura di norma procedimentale e, pertanto, può essere applicato anche ai periodi di imposta antecedenti all'entrata in vigore del D.L. 78/2009 (*01.07.2009*); trattandosi di una presunzione legale relativa, sul Contribuente incombe l'onere di dimostrare con mezzi di prova che i capitali detenuti direttamente o indirettamente in Paesi a fiscalità privilegiata in violazione delle norme sul "monitoraggio fiscale" sono stati già tassati o si riferiscono a redditi esenti o non rilevano ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia; in conformità a ciò, come dettagliatamente

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

motivato nel sottostante PVC ed in ragione di quanto osservato sopra, i redditi che si presumono sottratti a tassazione sono stati quantificati in euro 82.599,86 così come constatati dai Militari precedenti;

RILEVATO CHE

Lei, in data 30.04.2012, ha presentato a quest'Ufficio (Prot. n. 135199/2012) le osservazioni al Processo Verbale di Constatazione di cui sopra ex art. 12 della Legge n. 212 del 27.11.2000, con le quali Lei, sostanzialmente, chiede all'Ufficio una moratoria con riesame generale del PVC in oggetto;

SPECIFICATO CHE

Relativamente alle osservazioni di cui sopra l'Ufficio ritiene di dover procedere, in rispetto dei termini di decadenza dell'Azione accertatrice, ed alla luce dell'approfondito analisi del Pvc nel senso della condivisione dei rilievi mossi dai Militari verbalizzanti;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, VALUTATO, CONSIDERATO, RILEVATO E SPECIFICATO

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, Ufficio Controlli
nei termini di cui all'art. 43 del DPR 600/1973 in combinato disposto con l'art. 12, co. 2-ter del D.L. n. 78/2009 conv. in Legge n. 102/2009 ed in base ai poteri conferiti dall'art. 38 e 41-bis del DPR 600/1973
avuto particolare riguardo al periodo di imposta 2002

ACCERTA

nei confronti della S.V. un maggior reddito da sottoporre ad imposizione ai fini delle Imposte Sostitutive, Irpef e relative Addizionali per complessivi euro 85.304,62 di cui: quanto ad euro 82.599,86 quale disponibilità detenuta all'estero che si presume, ex art. 12, co. 2 del D.L. 78/2009, costituita mediante redditi diversi sottratti a tassazione (*punto sub B*); quanto ad euro 2.704,76 quale reddito di capitale (*interessi*) che si è constatato, ex art. 6 del D.L. 167/1990, essere maturato e percepito nel medesimo periodo di imposta sull'ammontare delle attività e/o investimenti di natura finanziaria risultati detenuti all'estero (*punto sub A*);

Contestualmente, considerata l'infedeltà della dichiarazione annuale dei redditi – Mod. Unico/2003, Redditi 2002 si rende irrogabile nei confronti della S.V. la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 471/1997 (*"sanzione pecuniaria dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta"*), significando che la stessa, conformemente a quanto prescritto dal successivo co. 3 del medesimo art. 1, va aumentata di un terzo poiché trattasi di maggiore imposta relativa a redditi esteri.

Sempre sotto l'aspetto sanzionatorio, si evidenzia quanto segue: il co. 2 (*ultimo periodo*) dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 ha previsto, nel caso in cui operi la presunzione di evasione (*punto sub B*), il raddoppio della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili ordinariamente a norma dell'art. 1 del D.Lgs. 471/1997; nella specie:

- per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni sono commisurate dal 240% al 480%, anziché dal 120% al 240%, dell'ammontare delle imposte dovute a decorrere dal 01.07.2009;
- per la presentazione di dichiarazione infedele, le sanzioni sono comminate dal 200% al 400%, anziché dal 100% al 200%, della maggiore imposta dovuta a decorrere dal 01.07.2009;

Tuttavia, nella fattispecie in esame, trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dal sopra richiamato art. 1, co. 2 del D.Lgs. 471/1997 nella formulazione vigente nel periodo *ante* entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. n. 78/2009 conv. in Legge n. 102/2009 (*in vigore con decorrenza dal 01.07.2009*) atteso che, in materia sanzionatoria, l'art. 3, co. 3 del D.Lgs. 472/1997 (*c.d. principio del "favor rei"*) dispone in tal senso *"se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"*;

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di eseguire altre indagini e di formulare ulteriori rilievi fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 43 DPR n. 600/73 in combinato disposto con l'art. 12, co. 2-ter del D.L. n. 78/2009 conv. in Legge n. 102/2009 (*raddoppio dei termini ordinari per l'accertamento*).

Normativa di riferimento

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

- D.Lgs. n. 300/1999;
- Art. 5 del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 7 della L. n. 12/2000;
- D.P.R. 600/73;
- T.U.I.R. n. 917/86;
- D.Lgs. n. 471 e 472 del 18/12/1997;
- D.L. n. 167 del 28.06.1990, conv. in Legge n. 227 del 11.08.1990 in combinato disposto con il D.L. n. 78/2009 conv. in Legge n. 102/2009.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

Gli importi sono espressi in Euro

	DICHIARATO	ACCERTATO
IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO		
Redditi dominicali	37	37
Redditi agrari	28	28
Redditi fabbricati	1.432	1.432
Redditi capitale sez. I	925	925
Redditi diversi sez. I	0	82.600
RN1 Reddito complessivo	2.422	85.022
RN2 Crediti d'imposta sui dividendi	425	425
RN4 Deduzione per abitazione principale	1.432	1.432
RN5 Reddito imponibile	1.415	84.015
RN6 Imposta lorda	255	29.595
RN13 Detrazione per gli oneri di cui alla sez. I RP	53	53
RN17 Totale detrazioni di imposta (da RN7 a RN16)	53	53
RN22 Imposta netta	202	29.542
RN23 Crediti di imposta sui dividendi	425	425
Ritenute capitale sez. I	115	115
RN26 Ritenute totali	115	115
RN28 Differenza	-338	29.002
RN30 Eccedenze di imposta risultanti da prec. dich.	319	
RN35 Imposta a credito	657	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA		

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito	Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da 0,00 fino a 10.329,14	18,0%	1.859,25
2) da 10.329,15 fino a 15.493,71	24,0%	1.239,50
3) da 15.493,72 fino a 30.987,41	32,0%	4.957,98
4) da 30.987,42 fino a 69.721,68	39,0%	15.106,37
5) da 69.721,69 fino a 84.015,00	45,0%	6.431,99
TOTALE IMPOSTA LORDA :		29.595,09

Maggiore imposta accertata (in euro)	29.340,00
--------------------------------------	-----------

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 Reddito imponibile	0	83.590
------------------------	---	--------

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E16I493K
PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Gli importi sono espressi in Euro

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, IMPOSTA SOSTITUTIVA, ADD. COMUNALE. Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 E 3, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO AUMENTATA DI 1/3 TRATTANDOSI DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	39.120,00	78.240,00
2 Add. Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 e 3, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO AUMENTATA DI 1/3 TRATTANDOSI DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	1.498,67	2.999,34
3 Imp. Sostit.-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 e 3, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO AUMENTATA DI 1/3 TRATTANDOSI DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	973,33	1.946,66
4 Add. Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2 e 3, D. LGS. 18.12.1997 N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO AUMENTATA DI 1/3 TRATTANDOSI DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	424,00	828,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

Gli importi sono espressi in Euro
 - ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Irpef	39.120,00	0,00	0,00	39.120,00
2 Add.Regionale	1.498,67	0,00	0,00	1.498,67
3 Imp.Sostit.	973,33	0,00	0,00	973,33
4 Add.Comunale	424,00	0,00	0,00	424,00
Cumulo materiale				42.016,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef;

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	39.120,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	7.824,00
- sanzione base	Euro	46.944,00
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	11.736,00
- Cumulo giuridico	Euro	58.680,00

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 58.680,00) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 42.016,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 42.016,00.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI
AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E16I493K
AVVERTENZE

1) **Definizione dell'accertamento - Articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218**
 Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo qualora il presente atto non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento delle somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
 La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.
 Entro 10 giorni dal versamento dell' intero importo dovuto, il contribuente fa pervenire a DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI la relativa quietanza di pagamento.
 Le somme dovute possono essere versate anche in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o in un massimo di dodici, se le somme dovute superano i 51.645,69 Euro, secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo.
 L' importo della prima rata deve essere versato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. Entro 10 giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire a DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI la relativa quietanza di pagamento, ed una comunicazione con l'indicazione del numero di rate prescelto.
 Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.

Si riepilogano le somme dovute per la definizione dell'accertamento:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Irpef	9451	29.340,00
Interessi (fino al 15/11/2013)		9.365,89
TOTALE		38.705,89
Ulteriori interessi (*)		
Add.Regionale	9453	1.124,00
Interessi (fino al 15/11/2013)		358,80
TOTALE		1.482,80
Ulteriori interessi (*)		
Imp.Sostit.	9457	730,00
Interessi (fino al 15/11/2013)		233,03
TOTALE		963,03
Ulteriori interessi (*)		
Add.Comunale	9468	318,00
Interessi (fino al 15/11/2013)		101,52
TOTALE		419,52
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	14.005,33
Spese di notifica	9400	5,16

(*) Gli interessi sulle imposte accertate, al netto di quelle versate e/o iscritte a ruolo, sono stati calcolati fino alla data del 31/12/2009 ai sensi dell'art. 20 del D.P.R.

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

29/09/1973, n. 602, e dal 01/01/2010 fino alla data del 15/11/2013 ai sensi dell'art. 6 del Decreto del 21/05/2009.

Per ogni giorno successivo maturano interessi in ragione del tasso annuale semplice del 3,5%.

In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.

2) Definizione delle sole sanzioni - Articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), e' ammessa la definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un terzo delle sanzioni irrogate; in ogni caso, l'importo da pagare non puo' essere inferiore ad un terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

L'importo da pagare viene riportato di seguito:

Descrizione tributo	Codice Tributo	importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	14.005,33

3) Presentazione dell'istanza di accertamento con adesione - Articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Il contribuente, se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 4), puo' presentare istanza di accertamento con adesione.

L'istanza di accertamento con adesione va presentata a DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

in carta libera, mediante consegna diretta o avvalendosi del servizio postale, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4). Nell'istanza va indicato il recapito, anche telefonico, del contribuente.

Dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla commissione tributaria sono sospesi per un periodo di novanta giorni. La successiva impugnazione dell'atto comporta automatica rinuncia all'istanza di adesione.

4) Mediazione e ricorso - Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

Procedimento di mediazione tributaria

Ai sensi dell'articolo 17-bis del dlgs n. 546/1992, per le impugnazioni di valore non superiore a ventimila euro, il contribuente che intende proporre ricorso e' tenuto a presentare istanza di reclamo-mediazione a pena di inammissibilita' del ricorso stesso. L'istanza puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Decorso novanta giorni senza che sia intervenuto l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione con riduzione delle sanzioni al 40%, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso.

Le indicazioni di seguito riportate riguardanti il ricorso devono intendersi riferite anche all'istanza di reclamo-mediazione in quanto compatibili.

Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E16I493K

data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.
Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: MILANO, e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - Area legale
Via Ugo Bassi 4/a, Citta' Milano
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve

DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. T9D013C04108/2013 PER L'ANNO 2002 codice fiscale LVNVTI57E161493K

risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

5) Riscossione a titolo provvisorio.

In caso di proposizione di ricorso contro l'avviso di accertamento, sarà riscosso mediante iscrizione a ruolo un terzo delle maggiori imposte accertate con i relativi interessi maturati e maturandi, calcolati ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602. Con le medesime modalità saranno riscosse le somme indebitamente rimborsate salvo che, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto, non sia prestata la garanzia prevista dall'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino a che l'accertamento non divenga definitivo.

6) Riscossione a titolo definitivo.

Se il contribuente non si avvale delle disposizioni indicate ai precedenti punti, ovvero si avvale delle sole disposizioni indicate al precedente punto n. 2, le imposte o le maggiori imposte accertate con il presente atto saranno riscosse mediante iscrizione a ruolo unitamente ai relativi interessi dovuti, calcolati ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, e alle sanzioni pecuniarie irrogate, se non definite.

7) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 8 gennaio 2001, sono a carico del contribuente. L'ammontare di tali spese è stabilito nella misura di Euro 5,16.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

Ufficio al quale presentare istanza di accertamento con adesione DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI

Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:

- il Codice Ufficio : T9D
- il Codice Atto : 10921821004

Funzionario responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990: dr. Mirko MARINO, tel. 02.69716100.

Funzionario responsabile dell'istruttoria al quale rivolgersi per informazioni: Mirko MARINO - via Ugo Bassi 4/b - 20159 Milano - stanza 209 - piano 2°

Il presente Atto si compone di N. 13 pagine

Data
23.09.2013



Per delega del Direttore Provinciale
Antonino LUCIDO
Il Capo Team Controlli Specialistici
Benedetto FILITONE



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. T9D013C04108/2013 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: T9D

Codice atto : 10921821004

Signor

LAVANGA VITO

Codice fiscale: LVNVTI57E16I493K

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2002	29.340,00
Interessi (fino al 15/11/2013)			9.365,89
Totale da versare			38.705,89
Ulteriori interessi (*)			
Addizionale Regionale (Codice regione 10)	9453	2002	1.124,00
Interessi (fino al 15/11/2013)			358,80
Totale da versare			1.482,80
Ulteriori interessi (**)			
Imposta sostitutiva	9457	2002	730,00
Interessi (fino al 15/11/2013)			233,03
Totale da versare			963,03
Ulteriori interessi (***)			
Addizionale Comunale (Codice ente locale 99)	9468	2002	318,00
Interessi (fino al 15/11/2013)			101,52
Totale da versare			419,52
Ulteriori interessi (****)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2002	14.005,33
Spese di notifica	9400	2002	5,16

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 2,81342 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,10778 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Imposta sostitutiva accertata, e' pari a 0,07000 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(****) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,03049 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.



(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO - UFFICIO CONTROLLI - AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI entro 10 giorni dal versamento.

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di PICANO

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd. 76499 360 F84 - 8